

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### **Cessione di azienda o cessione di beni?**

di Fabio Landuzzi

Il confine fra la qualificazione di un'operazione come **trasferimento di azienda** (o di ramo di azienda) oppure **cessione di singoli beni** è spesso molto più labile e indefinito di quanto possa apparire in astratto.

Anche per gli effetti fiscali, vale la **definizione civilistica di azienda** contenuta all'[articolo 2555 cod. civ.](#), ai sensi del quale è azienda *“il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”*. Dottrina e giurisprudenza hanno concordemente sottolineato che vi sono almeno **due elementi fondamentali** che contraddistinguono un'azienda:

- un **elemento oggettivo**, rappresentato dal **complesso dei beni**;
- un **elemento finalistico**, rappresentato dall'esistenza di una **organizzazione**.

L'elemento organizzativo si può riassumere nell'azione dell'imprenditore che, a partire da un insieme di beni e di risorse, lo rende **strumento idoneo all'esercizio di un'attività economica** d'impresa; è quindi l'organizzazione il peculiare **carattere distintivo** dell'azienda, in quanto costituisce quella **destinazione strumentale dei beni** e delle risorse al compimento dell'attività economica che la distingue, invece, dal **mero godimento** dei frutti dei beni, come pure dal **compimento di atti occasionali**.

L'organizzazione, intesa a tali fini, è allora inquadrabile come la **relazione sinergica che si crea tra beni e risorse** e che fa sì che essi perdano la loro funzionalità, e, se vogliamo, anche il loro valore più qualificante, se osservati nella loro individualità, in quanto acquistano una **connotazione nuova** che li fa guardare come ad un **complesso unitario** volto a diventare strumento nelle mani dell'imprenditore per il **conseguimento di un fine economico**.

Venendo al caso pratico, è interessante rivolgere l'attenzione ad **alcune risposte** fornite negli ultimi mesi dall'Amministrazione ad **istanze di interpello** riferite alla qualificazione di una determinata operazione come **cessione di azienda** o, diversamente, come cessione di singoli beni.

Nella [risposta all'istanza di interpello n. 466/2019](#) l'Agenzia delle Entrate ha negato la qualificazione di cessione di azienda ad una operazione il cui oggetto si sostanziava nel trasferimento di una semplice **lista clienti**.

La ragione addotta dall'Amministrazione è stata, come sopra evidenziato, che la *customer list*, **da sola, non può integrare una struttura organizzativa aziendale**, in quanto si tratta di un unico

asset, **privo di per sé di idonea organizzazione** rispetto allo svolgimento di una attività economica.

In relazione alla cessione della lista clienti, la posizione dell'Amministrazione risulta allineata anche ad una recente pronuncia della **CTR Lombardia** ([sentenza n. 2379/2018](#)) la quale aveva assunto una posizione ancor più forte poiché, in quel caso, nel complesso ceduto erano collegati (anche se **non inclusi direttamente**) anche i **rapporti di lavoro con due dipendenti**, dei quali tuttavia la CTR giudicava l'**irrilevanza** ai fini di cui si tratta, in quanto i dipendenti erano **privi di qualsivoglia potere di rappresentanza**.

Di diverso avviso, invece, l'Agenzia delle Entrate nel caso affrontato nella [risposta all'istanza di interpello n. 81/2019](#) con riguardo ad una più articolata operazione che includeva, fra l'altro, la **cessione di contratti con la clientela** accompagnati dai relativi crediti pendenti.

In questa circostanza, l'Amministrazione è giunta alla conclusione che si configurasce la **cessione di un ramo di azienda**, in quanto, nella cessione dei contratti con la clientela, accompagnata da altre pattuizioni connesse, si intravedeva la **volontà di trasferire la "attività"**; quindi, nel caso di specie, si è qualificato come azienda un **insieme di beni rappresentati**, dal lato attivo, **dai contratti con la clientela**, e dal lato passivo, **da un contratto di concessione di servizi**.

Ad analoga conclusione, ossia qualificando l'operazione come trasferimento di azienda, è pervenuta l'Agenzia delle Entrate anche nella [risposta all'istanza di interpello n. 432-2019](#), con riguardo ad una **complessa operazione** di cessione da parte di curatele, dando preminenza al fatto che **l'insieme dei beni trasferiti** (fatto da diritti e beni materiali, come attrezzature, impianti, ecc. ed immateriali, come marchio, *know how*, ecc.) fosse **preordinato allo svolgimento di attività di produzione e vendita** nel relativo settore di riferimento.

Seminario di specializzazione

## IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)